

Martedì 15 gennaio 2008

Controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (Competenze esecutive conferite alla Commissione) *I**

P6_TA(2008)0002

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 95/50/CE per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2007)0509 — C6-0278/2007 — 2007/0184 (COD))

(2009/C 41 E/15)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0509),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0278/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0506/2007);
1. approva la proposta della Commissione;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Soppressione delle discriminazioni in materia di prezzi e condizioni di trasporto *I**

P6_TA(2008)0003

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 11, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari — Aspetti relativi al trasporto (COM(2007)0090 — C6-0086/2007 — 2007/0037/A(COD))

(2009/C 41 E/16)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0090),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 75, paragrafo 3, 95 e 152, paragrafo 4 b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0086/2007),

Martedì 15 gennaio 2008

- vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 5 luglio 2007 di autorizzare la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e la commissione per i trasporti e il turismo ad elaborare una relazione legislativa ciascuna sulla base della suddetta proposta della Commissione,
 - visto il parere della Commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0513/2007);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

TITOLO

Regolamento *del Parlamento europeo e del Consiglio* che modifica il regolamento n. 11, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e **il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari.**

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 11, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Emendamento 2

VISTO 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 3, **l'articolo 95 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 3,

Emendamento 3

VISTO 5

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

soppresso

Emendamento 4

CONSIDERANDO 3

(3) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004 prevede che tutti gli operatori del settore alimentare predispongano, attuino e mantengano procedure basate sui principi del sistema HACCP (Hazard analysis and critical control points: analisi dei pericoli e punti critici di controllo).

soppresso

Martedì 15 gennaio 2008

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTOEmendamento 5
CONSIDERANDO 4

(4) *L'esperienza mostra che in certe imprese del settore alimentare l'igiene dei prodotti può essere assicurata attuando correttamente le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004, senza che sia necessario ricorrere al sistema HACCP. Le imprese interessate sono soprattutto piccole imprese come le panetterie, le macellerie, le drogherie, le bancarelle, i ristoranti e i bar, che per lo più vendono i loro prodotti direttamente ai consumatori finali e che rientrano nella categoria delle microimprese quale definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese.* **soppresso**

Emendamento 6
CONSIDERANDO 5

(5) *È dunque opportuno prevedere a favore di tali imprese una esenzione dall'obbligo stabilito nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004, fermo restando che tali imprese dovranno continuare a rispettare tutte le altre prescrizioni del regolamento.* **soppresso**

Emendamento 7
CONSIDERANDO 6

(6) *Poiché tanto la modifica del regolamento (CE) n. 852/2004 quanto la modifica del regolamento n. 11 sono volte a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese senza cambiare lo scopo fondamentale di tali regolamenti, è opportuno combinare queste modifiche in un unico regolamento,* **soppresso**

Emendamento 8
ARTICOLO 2
Articolo 5, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 852/2004)

Articolo 2

soppresso

Nell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 852/2004 è aggiunta la seguente frase:

«Fatta salva l'applicazione delle altre prescrizioni del presente regolamento, il paragrafo 1 non si applica alle imprese che rientrano nella categoria delle microimprese quale definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e le cui attività consistono principalmente nella vendita diretta di prodotti alimentari ai consumatori finali».